



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 23043

Torino, 1 settembre 2023

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 19.8.2023 a Dolcedo tra Imperiese e Cortemilia (serie A);
- Rilevato in fatto che i) come percepito dal Giudice di linea, il tesserato SIFFREDI Mauro (Imperiese) ha rivolto espressioni volgari ed offensive nei confronti dell'Arbitro; ii) i sostenitori della Imperiese hanno rivolto ad un giocatore avversario espressioni offensive; iii) i sostenitori della Imperiese hanno rivolto all'Arbitro espressioni offensive;
- Considerato in diritto che i) la condotta del tesserato SIFFREDI Mauro (Imperiese) per quanto rilevato in fatto sub i) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b-c del Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta dei sostenitori della Imperiese – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima - per quanto rilevato in fatto sub ii) e iii) è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;
- Tenuto conto – in applicazione dell'art. 23.1 lett. a del Reg. Fed. di Giustizia – di tutte le modalità delle infrazioni commesse e della loro gravità,

infligge al tesserato SIFFREDI Mauro (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;
infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 320.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino